



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
Si Toscana a Sinistra

Firenze, 9 agosto 2019

PROPOSTA DI LEGGE
“Disposizioni per l’elezione del Consiglio regionale della Toscana”

di iniziativa dei Consiglieri:

Tommaso Fattori

Paolo Sarti

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – Disposizioni generali

Art. 2 - Numero dei consiglieri regionali. Ripartizione tra le circoscrizioni

Art. 3 - Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo

Art. 5 – Circoscrizioni elettorali

Art. 6 - Liste circoscrizionali

Art. 7 - Limiti di candidatura

Art. 8 – Modalità di presentazione delle liste

Art.9 – Scheda elettorale

Art.10 - Espressione del voto

Art.11 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

Art.12 – Surrogazioni

Art.13 - Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere

Art.14 – Abrogazioni

Art.15 – Entrata in vigore

Relazione illustrativa

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visti gli art.1, 3 e 6 della Costituzione;

Visti gli art. 48, 50, 51, 71 comma 2, 75 e 138 della Costituzione;

Visti gli articoli 121,122 e 123 e 126 della Costituzione;

Visto il Capo II, Sezione II e III dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.”

Considerato quanto segue:

che fin dall’art. 1 della Costituzione, che evoca il principio democratico e quello della sovranità popolare, al primo direttamente correlato, si definisce la democrazia come governo del popolo e, quindi, come legittimazione popolare dei rappresentanti e del complesso degli organi chiamati ad esercitare un potere di governo, posto che la democrazia si esplica in forma prevalentemente rappresentativa e l’esercizio della sovranità si realizza in modo essenzialmente indiretto;

che naturale svolgimento dei principi summenzionati è l’eguaglianza del voto, di cui agli artt. 3 e 48 della Costituzione, e che l’art. 3 rileva sul tema elettorale sia per ciò che attiene al generale divieto di discriminazione, sia per quanto concerne il secondo comma, in base al quale la Repubblica deve operare al fine di consentire l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese;

che l’art. 48 detta gli elementi essenziali in materia di esercizio del voto, che deve essere personale, eguale, libero e segreto; in particolare, l’eguaglianza del voto costituisce una declinazione del più generale principio di eguaglianza formale escludendo che al voto di un cittadino possa essere conferito un valore diverso, maggiore o minore, di quello accordato agli altri;

che in base all’art. 51, così come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità ai fini dell’accesso, in condizioni di eguaglianza, alle cariche elettive;

che valorizzare il principio dell’eguaglianza del voto, interpretando l’art. 48 alla luce dell’art. 3, co. 2, Cost., significa porre l’accento sull’eguaglianza ‘in uscita’ e sul principio di ‘identità delle valenze’;

che il principio di eguaglianza sostanziale, per essere rigorosamente attuato, deve vedere attribuito ad ogni elettore, astrattamente considerato, un medesimo coefficiente individuale, tale da rendere in tutti identica la valenza del proprio voto e che tale identità può essere realizzata solo attraverso il sistema proporzionale puro o in altri termini l’eguaglianza del voto, in quanto declinazione dell’eguaglianza sostanziale, deve essere dunque intesa in senso effettivo e non formale, sicché ogni voto deve pesare in egual misura, non solo e non tanto nel senso che il voto di ogni cittadino deve valere quanto quello di ogni altro concittadino, quanto piuttosto che ogni voto deve avere un costo in termini di seggi pressoché identico;

che il principio dell’eguaglianza del voto non può dunque essere inteso in senso prettamente formale, quale divieto di accordare ad un medesimo soggetto la titolarità di più voti (voto multiplo)

ovvero un peso diverso al voto a seconda del soggetto che lo esprime (voto plurimo) e che è necessario considerare l'eguaglianza non come mero vincolo alla parità di condizioni per l'esercizio del voto (eguaglianza «in entrata») ma come garanzia della perfetta proporzionalità tra voti conseguiti da una forza politica e seggi assegnati nell'Assemblea regionale (eguaglianza «in uscita»), rapporto che può essere assicurato da una legge elettorale di tipo proporzionale;

che le leggi elettorali di tipo maggioritario, nella loro molteplice varietà, sortiscono l'effetto di attenuare, e nei casi più gravi di snaturare, il principio del suffragio universale e che nella storia del nostro Paese la legge Acerbo-Mussolini, con il suo premio di maggioranza, fu strumento fondamentale per l'affermazione del partito unico e per l'instaurazione della dittatura;

che dopo il nazifascismo e la tragedia del secondo conflitto mondiale, nel tentativo di ridare forza alla democrazia politica, fu senso comune che del ripristino della prassi democratica fosse parte essenziale l'adozione di sistemi elettorali di tipo proporzionale;

che una lettura sistemica delle disposizioni costituzionali mostra come la Costituzione repubblicana contenga un implicito, ma non per questo privo di valore, *favor* verso il sistema elettorale proporzionale;

che il sistema elettorale deve essere pensato in modo tale da attuare e non vanificare il principio della rappresentanza o della rappresentatività del Consiglio regionale;

che appare necessario non comprimere la funzione rappresentativa del Consiglio regionale, nonché dell'eguale diritto di voto, alterando la composizione della rappresentanza democratica;

che il Consiglio regionale deve poter dunque pienamente rispecchiare la regione, stando all'intera cittadinanza nella stessa relazione di una carta geografica all'area che raffigura, nella proporzione del numero dei consiglieri al numero dei cittadini;

che in una democrazia in cui tutti i cittadini sono uguali, ogni parte deve raccogliere una rappresentanza proporzionale alla sua reale forza e le minoranze devono essere rappresentate per intero, così come accade per la maggioranza, e ad ogni singolo cittadino deve essere attribuito uguale valore nel conteggio del consenso;

che, malgrado l'elevata selettività delle leggi elettorali sperimentate, il nostro Paese e la nostra Regione conservano ancora oggi la presenza di una pluralità di forze politiche rilevanti e rappresentative e che è stato fallimentare il tentativo di imporre il bipolarismo tramite leggi elettorali;

che i cittadini, nel nostro sistema costituzionale, sono chiamati a eleggere il Consiglio regionale, non la giunta, e che dunque è posta la centralità dell'Assemblea e la posizione recessiva dell'esecutivo.

Approva la presente legge:

Art. 1.
Disposizioni generali

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio della Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive Province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Art. 2.
Numero dei consiglieri regionali
Ripartizione tra le circoscrizioni

Il Consiglio regionale è composto di 40 membri.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale.

Art. 3.
Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per
la loro rinnovazione

La durata in carica del Consiglio regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata previsti dalle norme vigenti.

I consiglieri regionali entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Le elezioni del Consiglio regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi del comma 1, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale, come stabilito dall'articolo 6, comma 4.

Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.

Art. 4.
Elettorato attivo e passivo

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

Art. 5. Circoscrizioni elettorali

Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province, salvo che per la Città metropolitana di Firenze, costituita dalle seguenti circoscrizioni:

- a) Firenze 1, comprendente il Comune di Firenze;
- b) Firenze 2, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio;
- c) Firenze 3, comprendente i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;
- d) Firenze 4, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

Art. 6 Liste circoscrizionali

In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale, elencati in ordine progressivo.

Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.

Le liste circoscrizionali sono formate da candidati circoscrizionali.

Il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in relazione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero di candidati circoscrizionali inferiore a suddetta cifra aumentata di una unità qualora essa sia dispari. Il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è pari al doppio della cifra teorica dei seggi circoscrizionali come sopra determinata.

Le liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, sono composte da candidati circoscrizionali elencati in ordine alternato di genere.

Art. 7 Limiti di candidatura

È consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione.

Art. 8 Modalità di presentazione delle liste

Le liste circoscrizionali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:

- a) da almeno 525 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
- b) da almeno 700 e da non più 1.050 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
- c) da almeno 1.225 e da non più di 1.750 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti.

Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all'articolo 16 dello Statuto, purché costituiti almeno un anno prima della data di convocazione dei comizi elettorali, ancorché si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione è effettuata da dieci elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione.

La firma degli elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati circoscrizionali nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.

La firma dell'elettore è autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite con apposito regolamento le modalità per consentire anche la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, dei candidati circoscrizionali elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte dei candidati circoscrizionali autenticata ai sensi del comma 5.

Art. 9 **Scheda elettorale**

La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.

La scheda reca il simbolo della lista. A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione preceduti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.

Art. 10 **Espressione del voto**

Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una sola lista.

Ciascun elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore del candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista.

Art. 11 **Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale**

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi.

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati.

Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 12 **Surrogazioni**

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Art. 13 **Abrogazioni**

A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Art. 14
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art.1 detta le disposizioni generali riguardanti i principi del sistema elettorale, le modalità di assegnazione dei seggi e di esercizio del voto, la definizione delle circoscrizioni elettorali e il potere di rappresentanza dei consiglieri.

L'art.2 definisce il numero dei consiglieri regionali e le modalità di ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali.

L'art.3 fissa il periodo di durata in carica dei consiglieri regionali e le modalità di indizione delle elezioni regionali.

L'art.4 definisce i requisiti per l'elettorato sia attivo che passivo.

L'art.5 elenca i Comuni della Regione Toscana riconducendoli alle diverse circoscrizioni elettorali.

L'art.6 illustra le modalità di identificazione e di formazione delle liste circoscrizionali.

L'art.7 fissa i limiti di candidatura per ciascun candidato a consigliere regionale.

L'art.8 descrive le modalità di presentazione delle liste e di raccolta delle firme necessarie allo scopo e definisce altresì i soggetti legittimati a presentare le liste.

L'art.9 tratta delle modalità di composizione della scheda elettorale.

L'art.10 descrive le modalità di espressione del voto da parte del singolo elettore.

L'art.11 descrive le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale, finalizzate all'attribuzione dei seggi.

L'art.12 considera e disciplina l'ipotesi di surrogazione dei seggi.

L'art.13 abroga la legge elettorale attualmente in vigore.

L'art.14 definisce i tempi di entrata in vigore.